

**Diritto alla riservatezza e danno non patrimoniale nella recente  
giurisprudenza della Suprema Corte italiana**

**Right to privacy and non-patrimonial damage in current Italian Supreme  
Court jurisprudence**

**Angelo Viglianisi Ferraro**

Ricercatore di diritto privato presso l'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria

Aprile 2015

**RESUMO:** Quattro importanti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana hanno fornito, l'11 Novembre 2008, una nuova e singolare interpretazione dell'art. 2059 del codice civile italiano (riguardante il "danno non patrimoniale"), dettando principi che dovranno essere applicati da tutti i giudici in Italia.

Secondo la Suprema Corte, il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale richiede il previo accertamento degli elementi dell'illecito civile (condotta, danno, nesso eziologico) e, nei casi in cui non sia la legge a prevedere espressamente la sua riparazione, il ristoro può essere accordato al danneggiato solo in presenza di una lesione grave di diritti costituzionalmente garantiti e se il danno risulti serio.

La Terza Sezione Civile della Corte ha deciso alcuni mesi fa di applicare le stesse regole in materia di privacy (nonostante in questi casi vi sia una specifica previsione legislativa circa la risarcibilità dei danni non patrimoniali).

La scelta non può essere condivisa.

I "filtri" introdotti dalla Suprema Corte sembrano essere più appropriati per la valutazione del "quantum" che dell'"an" debeatur.

La recente interpretazione dell'articolo 2059 e di molte norme elaborate per tutelare importanti diritti della persona (come quello alla privacy) continuano a porre l'ordinamento giuridico italiano lontano dai modelli e dalle linee-guida seguiti in Europa.

**PALAVRAS-CHAVE:** Diritto alla *privacy*; Lesione di diritti fondamentali dell'uomo; Danni non patrimoniali; Gravità della lesione; Serietà del danno subito

**ABSTRACT:** On 11th November 2008, four important decisions of the Italian Corte di Cassazione (United Sections) fixed a new and singular interpretation of Article 2059 of the Italian Civil Code (about "non-patrimonial damage"), by establishing principles that must be applied by all Italian courts.

According to the Supreme Court Judges, compensation of non pecuniary loss requires previous assessment of the elements of civil tort (conduct – damage – causation) and, in cases where the law does not specifically provide for its recovery, compensation can be allowed only where there is a grave violation of the constitutional rights of the person and the damage is serious.

The Third Section of the Court decided some months ago to apply the same rules in the matter of the right to privacy (although in this case there is a specific provision for the compensation of non-patrimonial damages).

The solution cannot be shared.

The "filters" introduced by the Supreme Court appear to be more appropriate for the evaluation of the "quantum" rather than the "an" debeatur.

The recent interpretation of Article 2059 and of many rules created to protect important fundamental rights (like privacy) ultimately takes the Italian Juridical System very far from the models and the guide-lines followed in Europe.

**KEY WORDS:** Right to privacy; Violation of human rights; Non-patrimonial damages; Gravity of violation; Seriousness of loss

## SOMMARIO

1. Premessa. La sentenza della Corte di Cassazione n. 16133 del 15 luglio 2014. Una decisione condivisibile quanto alla soluzione cui perviene, ma non per le argomentazioni utilizzate.

2. Il fatto ed i profili apprezzabili della pronuncia.

3. I punti discutibili della sentenza. Il non corretto utilizzo dei “filtri” (già di per sé controversi) introdotti dalle Sezioni Unite nel 2008.

3.1. Bilanciamento tra diritti o tra diritti e principi (non attuati dal legislatore)?

3.2. L’inappropriato rinvio alla regola “de minimis”, adottata apertis verbis da una serie di disposizioni del diritto internazionale ed europeo.

4. Conclusioni. La possibilità di limitare il proliferare di richieste risarcitorie prive di fondamento, senza riscrivere in via pretoria l’art. 2059 c.c.

Bibliografia

Jurisprudência

## 1. Premessa. La sentenza della Corte di Cassazione n. 16133 del 15 luglio 2014. Una decisione condivisibile quanto alla soluzione cui perviene, ma non per le argomentazioni utilizzate

Che le “sentenze gemelle” delle Sezioni Unite n. 26972-26975 dell’11 novembre 2008<sup>1</sup>, note per l’elevato grado di perplessità generato tra (quasi) tutti gli studiosi (esistenzialisti e non)<sup>2</sup>, avrebbero avuto effetti dirompenti nel travagliato (ed ormai ultra-settantennale) percorso di definizione degli esatti contorni della figura del danno non patrimoniale in Italia, è apparso subito altamente prevedibile; ma, in pochi avrebbero forse preconizzato che dalle pronunce in questione sarebbe potuto derivare il tentativo di una vera propria riscrittura in via pretoria dell’art. 2059 c.c., attraverso una discutibile tecnica di attuazione diretta di principi costituzionali. La realtà supera, però, spesso l’immaginazione e, anche grazie all’avallo del supremo organo nomofilattico, interpreti e cultori del diritto sembrano aver da tempo compreso che, quantunque la Consulta abbia ritenuto non illegittime costituzionalmente determinate disposizioni normative (ed il legislatore non abbia inteso affatto riformarle, nonostante le molteplici sollecitazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza), è possibile assegnare a queste ultime una *interpretatio contra legem* (proprio in nome della Carta fondamentale) e perseguire in tal modo (e perfino più rapidamente) il risultato voluto.

Come è noto, l’unico (e scarno) articolo del codice civile disciplinante i danni non patrimoniali è più volte finito sotto la scure del giudice delle leggi, rimanendone sempre indenne, pur nella consapevolezza (storicamente ribadita da più parti ed in molteplici occasioni) della necessità di favorire una lettura ed una applicazione dello stesso conforme alla Costituzione (al fine di tutelare massimamente gli interessi non economici della persona)<sup>3</sup>.

La sentenza n. 16133 del 15 luglio 2014<sup>4</sup>, condivisibile per la soluzione adottata (la negazione del diritto al risarcimento di pregiudizi sprovvisti di adeguato suffragio probatorio), ma non per le argomentazioni utilizzate, segna di sicuro un’ulteriore tappa nell’*iter* di *restyling* giurisprudenziale di una fattispecie problematica, adottando tuttavia un’impostazione che, per un verso, inserisce elementi di confusione in un dibattito già sufficientemente disordinato e, per un altro, rischia di condurre ad esiti contraddittori e non del tutto suadenti.

<sup>1</sup> Le sentenze in questione (unitamente a tutte le altre pronunce della Corte di Cassazione citate in questo lavoro) sono reperibili sul sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it). Per un commento critico alle stesse, sia consentito rinviare – anche a fini bibliografici – ad. A. VIGLIANISI FERRARO, *Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell'uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Dir. com. sc. intern.*, 2009, p. 801 ss.; e Id., *Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il "diritto inquieto"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 81 ss.

<sup>2</sup> Come ha fatto notare anche G. MORLINI, *Danno non patrimoniale e danno esistenziale*, in [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it).

<sup>3</sup> Per un’ampia disamina del percorso storico dell’art. 2059 c.c., si rinvia a G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 2006; e M. ASTONE, *Danni non patrimoniali*, Milano, 2012.

<sup>4</sup> La decisione è stata commentata da V. Lo Voi, *Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno"*, in [www.dirittocivilecontemporaneo.com](http://www.dirittocivilecontemporaneo.com).

## 2. Il fatto ed i profili apprezzabili della pronuncia

Con la sentenza 16133 del 2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata, su gravame proposto da un'Università laziale, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14435 del 2 luglio 2008, che aveva condannato l'Ateneo capitolino per violazione del diritto alla riservatezza di tre giovani (e di altri 3.721 iscritti a corsi di specializzazione), dei quali era possibile reperire su *internet* (non solo sul *website* istituzionale dell'Ente in questione, ma anche con la digitazione del semplice cognome sul motore di ricerca "Google") una serie di dati personali (generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva), contenuti in un *file excel* redatto e pubblicato dalla ricorrente.

L'organo giudicante di prima istanza, nell'accogliere la domanda degli interessati, disponendo la cancellazione – ed inibendo *pro futuro* la diffusione – delle informazioni identificative dei corsisti, escludeva la sussistenza di un danno patrimoniale in capo agli attori, ma condannava l'Università alla liquidazione di 3.000,00 euro (oltre interessi legali), a favore di ciascuna parte per i pregiudizi non economici arrecati dalla divulgazione dei dati coperti da *privacy*. La condotta dell'Ateneo era apparsa, infatti, sproporzionata rispetto alle finalità proprie del trattamento, e, pertanto, il Tribunale di Roma, a fronte della richiesta di risarcimento del danno legato al "patema d'animo sofferto per rischio di possibili furti della propria identità, con la necessità di continui controlli", pur dichiarando "non dimostrata "tale ultima circostanza"", riteneva degno di ristoro il "disagio conseguente alla...(indiscriminata) esposizione personale anche di carattere economico".

L'Università affidava le sorti dell'impugnazione a tre motivi.

Col primo, denunciava l'irrisarcibilità (stando all'indirizzo giurisprudenziale prospettato dalle Sezioni Unite nelle sentenze dell'11 novembre 2008) del c.d. danno morale soggettivo come "categoria concettuale" autonoma e rilevava che il giudice di merito aveva comunque "radicalmente omissso di accertare nel caso di specie la serietà del danno ipoteticamente risarcibile e la gravità della lesione dei diritti fondamentali della persona".

Col secondo, segnalava "la mancanza di prova del danno lamentato e del nesso di causalità tra il comportamento ascritto al danneggiante e l'evento dannoso".

Con il terzo, evidenziava che, "pur non negando...l'asservimento alla finalità istituzionale del trattamento dei dati", l'organo di primo grado aveva erroneamente "ritenuto il trattamento stesso eccedente le finalità istituzionali perseguite dal soggetto pubblico", dimenticando che "invero, l'utilizzo di dati desumibili da pubblici registri, la cui consultazione li avrebbe resi altrimenti disponibili, non deve essere necessariamente proporzionato rispetto alle finalità istituzionali" (e ciò, secondo la ricorrente, in forza di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del codice, il quale non richiede alcun consenso da parte dell'interessato per il trattamento di dati provenienti da elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque).

Dopo aver affrontato due preliminari questioni, concernenti la inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione della impugnazione, *ex* 325 c.p.c., e per carente esposizione dei fatti, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sulle quali non è utile soffermarsi, la Corte di

Cassazione entra *in medias res*, e risponde anzitutto proprio all'ultimo quesito di diritto posto dall'Università.

Il Supremo Collegio, dichiarando infondata la doglianza promossa dalla ricorrente, precisa – condivisibilmente – che sarebbe erroneo pensare di trarre dagli artt. 18, comma 2, e 19, comma 1, del D. Lgs 196/2003 (i quali esonerano gli enti pubblici dall'ottenimento del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati nell'ambito delle finalità istituzionali, effettuabile – se non riguarda dati sensibili – anche in mancanza di espressa previsione di legge o regolamento) una deroga ai principi (aventi carattere generale) di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza, sanciti dall'art. 11 dello stesso D. Lgs. n. 196 del 2003.

Scrutinando, quindi, congiuntamente (per la loro stretta connessione) i primi due motivi del ricorso, ed addentrandosi “nell'accidentato campo del danno non patrimoniale”<sup>5</sup>, la Terza Sezione Civile chiarisce subito che secondo una consolidata giurisprudenza suprema va esclusa la possibilità di accordare alla responsabilità civile una funzione punitiva e, pertanto occorre affermare l'inconfigurabilità di “danni *in re ipsa*”<sup>6</sup> (sia con riguardo alle ipotesi in cui essi derivino da lesione di diritti inviolabili, sia con riferimento ai casi in cui la liquidazione dei pregiudizi in questione sia espressamente prevista dalla legge).

Il giudice di legittimità evidenzia, in particolare, che “nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione” e ribadisce che “nell'alveo dell'art. 2043 c.c., va ricondotto anche il danno indicato dall'art. 2059 c.c., nel senso che tale ultima norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì “regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.”.

### **3. I punti discutibili della sentenza. Il non corretto utilizzo dei “filtri” (già di per sé controversi) introdotti dalle Sezioni Unite nel 2008**

Passando ad esaminare il contenuto delle due principali norme del Codice della *privacy* dedicate al risarcimento del danno per violazione del diritto alla riservatezza, ossia gli artt.

<sup>5</sup> V. Lo Voi, *op. cit.*

<sup>6</sup> Il principio è stato recentemente confermato anche nelle decisioni n. 10527 del 13 maggio 2011 e n. 22100 del 26 settembre 2013.

11<sup>7</sup> e 15<sup>8</sup>, la Corte asserisce che in entrambi i casi, perché possa essere ristorato il pregiudizio non patrimoniale, occorre dimostrare la gravità della lesione (ossia, il superamento della “soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale”) e la non futilità del danno (il quale non può consistere “in meri disagi o fastidi” o risultare “addirittura meramente immaginario”).

La Terza Sezione Civile, quindi, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che questi ultimi due “filtri aggiuntivi” sono stati introdotti dalle Sezioni Unite (e poi confermati da una lunga giurisprudenza suprema) con esclusivo riferimento alle lesioni dei diritti inviolabili sanciti nella Costituzione (e non trasposti in specifiche disposizioni di legge dirette a sanzionare la violazione di quelle situazioni giuridiche insopprimibili con la previsione di tipiche ipotesi di reato o sancendo comunque *expressis verbis* un obbligo risarcitorio per il trasgressore), ritiene corretto estendere tali “requisiti ulteriori” a tutte le fattispecie in cui si debba accertare l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali.

Per i giudici supremi, in altre parole, “gravità della lesione e serietà del danno sono...connotazioni logicamente indipendenti dalla selezione (legislativa o giudiziale) del diritto/interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di tutela aquiliana ai sensi dell’art. 2059 c.c., nel senso che esse presuppongono che tale selezione sia già avvenuta”, per cui la verifica circa la sussistenza di tali elementi “giustificata a monte dalla forza pervasiva del principio di solidarietà (art. 2 Cost.)” sarebbe una “operazione consentanea anche al risarcimento del danno non patrimoniale nelle ipotesi in cui sia lo stesso legislatore ad avere positivamente tipizzato tale rimedio rispetto a quel determinato diritto/interesse”. E ciò in quanto “la mera inclusione da parte del legislatore di un dato diritto/interesse nell’alveo del rimedio risarcitorio del danno non patrimoniale non si risolve, di per sé, nell’affermazione stessa di gravità della lesione del diritto/interesse medesimo e di serietà del danno che ne consegue”.

Questa impostazione appare non condivisibile.

Essa, infatti, da un lato, introduce una interpretazione palesemente *contra legem* (oltre che antistorica) dell’art. 2059 c.c., e, dall’altro, finisce per rendere ancora più irragionevole la diversità di trattamento (già da più parti segnalata, all’indomani dalla pubblicazione delle sentenze di San Martino del 2008) fra tutela del patrimonio e protezione della persona.

<sup>7</sup> L’articolo stabilisce che “1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.

<sup>8</sup> La disposizione in questione prevede che “1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11”. Da notare che secondo la Corte, l’art. 11 del codice “costituisce l’architrave su cui verificare l’antigiuridicità della condotta di trattamento dei dati personali, ma non già l’ingiustizia del danno, intesa come lesione al diritto/interesse tutelato dalla normativa di settore, necessaria per dare ingresso al risarcimento del pregiudizio patito, là dove esso si presenti serio”. Ma, “la violazione dell’art. 11...non assorbe in sé tutte le componenti materiali dell’illecito, mentre l’art. 15, sia pure non aggettivandolo come ingiusto, indica in ogni caso la necessità dell’esistenza di un danno che sia effetto di un trattamento di dati personali”.



Sotto il primo profilo, si consideri che gli stessi lavori preparatori del codice civile e la Relazione che accompagna il testo del 1942 dimostrano chiaramente per quale ragione l'art. 2059 c.c. faccia espresso riferimento ai "soli casi determinati dalla legge" (ossia a fattispecie, come quelle sanzionate dal Codice Rocco, "che fanno presumere una particolare gravità dell'offesa"<sup>9</sup> e rispetto alle quali, essendo "più intensa l'offesa all'ordine giuridico", appare "maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo"<sup>10</sup>; al punto tale che la stessa Corte di Cassazione è arrivata a parlare di una "ingiustizia *in re ipsa* del danno da reato"<sup>11</sup>). Da qui, la storica – ed invalsa – scelta giurisprudenziale di rinviare, oltre che alle norme volte a reprimere gli illeciti di rilievo penale, ad una serie ben precise di disposizioni legislative emanate proprio per sanzionare condotte considerate particolarmente riprovevoli<sup>12</sup>.

Quanto al secondo aspetto summenzionato, appare singolare immaginare che vi possa essere "una vera e propria 'franchigia' risarcitoria" – peraltro ingiustificabile "con il riferimento all'art. 2 Cost., il quale non enuncia affatto il principio per il quale sarebbero risarciti solo i danni che superano una certa soglia"<sup>13</sup> – per i pregiudizi cagionati alla persona e non per quelli arrecati al patrimonio<sup>14</sup> (sebbene anche con riferimento a tali danni la *vis creativa* dei giudici di pace potrebbe richiedere la necessità di sostanziose "reti di contenimento")<sup>15</sup>. Solitamente, avviene, infatti, l'esatto contrario: basterà, a tal proposito, ricordare quanto previsto in materia di danno da prodotto difettoso<sup>16</sup> o di pregiudizi coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada<sup>17</sup>).

<sup>9</sup> Ad evidenziarlo è F. BUSNELLI, *Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori*, in *Danno resp.*, 2008, p. 613. Lo studioso, tuttavia, ritiene opportuno estendere il filtro della gravità della lesione (che introduce una ovvia limitazione alle richieste risarcitorie) anche "ai "casi determinati dalla legge" e, in particolar modo, quando si versi in presenza di un reato".

<sup>10</sup> Così nella Relazione al codice civile del 1942. Nel documento si legge che "circa il risarcimento dei danni morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità che l'art. 185 del c.p. pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica...Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da un'indennità pecuniaria, da essa stabilite".

<sup>11</sup> Cfr. Cass., 11 febbraio 1995, n. 1540.

<sup>12</sup> Per una ricca rassegna delle norme in questione, v. M. ASTONE, *op. cit.*, p. 111 ss.

<sup>13</sup> Così G. MORLINI, *op. cit.*

<sup>14</sup> Di un "principio che riguarda la responsabilità civile nel suo insieme, senza distinzione tra danno patrimoniale e non" ha parlato C. CASTRONOVO, *Danno esistenziale: il lungo addio*, in *Danno resp.*, 2009, p. 124. Cfr., in senso analogo, E. CAMILLERI, *Illeciti endofamiliari e sistema della responsabilità civile nella prospettiva dell'European tort law*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, p. 174 ss. e C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità*, in *www.cortedicassazione.it*. Sul tema, cfr., anche, P. G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 68 ss.; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 110 ss.; E. NAVARRETTA, *Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e il declino delle antinomie*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, p. 86.

<sup>15</sup> Come ha correttamente evidenziato M. ASTONE, *op. cit.*, p. 140-141, "non si può condividere l'idea che la protezione dei diritti inviolabili sia subordinata...ad ulteriori parametri che, in quanto non previsti per il corrispondente danno patrimoniale, sollevano non pochi problemi di legittimità costituzionale, non rinvenendosi all'interno del sistema della responsabilità civile una disposizione che giustifichi una diversa soglia di ingiustizia del danno. Al contrario la tutela della persona umana e dei suoi diritti inviolabili dovrebbe reclamare una protezione forte e prevalente rispetto a quella riconosciuta agli interessi a rilevanza patrimoniale; per questa via appaiono fortemente discutibili le posizioni della Suprema Corte che ancorano l'ingiustizia del danno non patrimoniale a criteri più rigorosi rispetto a quelli riservati al danno patrimoniale". Sul tema, cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 270.

<sup>16</sup> La disciplina, di matrice europea, oggi contenuta nel Codice del Consumo, recependo fedelmente le indicazioni contenute nel considerando n. 9 della direttiva 374/85/CEE e, più in particolare, la distinzione (stabilita nell'art. 9 della fonte sovranazionale in questione) tra danno alla persona (causato da morte o da lesioni) e pregiudizi al patrimonio, prevede, nell'art. 123 cod. cons., che il primo è sempre risarcibile senza

Che il Codice della *privacy* intenda tutelare in maniera più incisiva ed estesa i profili “non economici” viene dimostrato chiaramente dallo stesso art. 15 del D.lgs. 196/2003, il quale, dopo aver parlato genericamente di reintegrabilità dei pregiudizi causati ad altri per effetto del trattamento di dati personali, specifica che “il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11” (escludendo – verrebbe da pensare, visto il tenore letterale del testo – l’invocabilità di quest’ultima disposizione per ottenere un ristoro delle perdite meramente economiche).

Certamente, nessuna delle norme vigenti nel settore della protezione dei dati personali stabilisce espressamente (o lascia anche solo lontanamente intendere) che il legislatore (italiano o europeo<sup>18</sup>) abbia voluto introdurre, proprio nella delicatissima materia in questione, una “*de minimis rule*” (ed accordare, quindi, tutela solo ai pregiudizi non patrimoniali di una certa entità, provocati da violazioni dotate di particolare gravità)<sup>19</sup>. Tutto milita, semmai, a favore di una tesi diametralmente opposta (come parrebbe dimostrare la stessa scelta di inserire nell’art. 15 del Codice della *privacy* un rinvio al 2050 c.c. e non al 2043 c.c.).

Del resto, in nessun ambito più che in quello della protezione dei dati personali è possibile osservare come l’impostazione proposta dalla Terza Sezione Civile sia capace di comportare effetti paradossali: la scelta del legislatore di garantire ad un certo diritto (magari, di natura inviolabile) la massima garanzia potrebbe, infatti, finire per essere frustrata in sede applicativa, a causa del soggettivo convincimento di una qualche autorità giudiziaria circa la non serietà del pregiudizio patito o la non gravità dell’offesa all’interesse tutelato.

Si è già segnalato in altre sedi<sup>20</sup> che gli “elementi aggiuntivi”, previsti dalle Sezioni Unite nel 2008 (con specifico riferimento ad una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, e, quindi, non estensibili analogicamente ad altri casi, che nulla hanno a che vedere con quest’ultima), sono stati aspramente criticati in dottrina<sup>21</sup>, non solo perché “da nessuna parte

---

limiti, mentre i secondi hanno rilevanza unicamente se si tratta di “una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato” e “solo nella misura che eccede la somma di euro trecentosessantasette”. Sul tema, si rinvia a L. CABELLA PISU, *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, in *Contr. impr.*, 2008, p. 638 ss.; F. CAFAGGI, *La responsabilità dell’impresa per prodotti difettosi*, in N. LIPARI (a cura di), *Trattato diritto privato europeo*, IV, Padova, 2003, p. 515 ss.; A. GORASSINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990.

<sup>17</sup> Cfr. l’art. 283 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private), così come modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 198.

<sup>18</sup> L’importanza assegnata dall’Unione europea al diritto alla riservatezza è dimostrata dall’inserimento di alcune norme *ad hoc* nella Carta di Nizza (artt. 7 e 8), ma anche dalle scelte operate dai redattori dei più recenti interventi normativi nel settore (cfr. la proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati) e da alcune significative sentenze della Corte di Lussemburgo (come la *Google Spain*, del 13 maggio 2014, causa C-131/12, sulla quale sia consentito rinviare ad A. VIGLIANISI FERRARO, *La sentenza Google Spain ed il diritto all’oblio nello spazio giuridico europeo*, in *Contr. impr./Europa*, 2015, in corso di pubblicazione).

<sup>19</sup> E, come ha evidenziato proprio una studiosa che è stata tra le più strenue sostenitrici dell’orientamento proposto dalla Corte di Cassazione a partire dalle sentenze gemelle di San Martino, “per invocare i principi, che si ascrivono alla dimensione dell’analogia, si deve configurare una lacuna – sia pure di tipo ideologico o evolutivo -”. Così E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale contrattuale*, cit.

<sup>20</sup> A. VIGLIANISI FERRARO, *Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della persona?*, in *Contr.*, 2013, *passim*.

<sup>21</sup> Cfr., per tutti, G. PONZANELLI, *Riparazione integrale del danno senza il danno esistenziale*, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, p. 338; F. GAZZONI, *L’art. 2059 c.c. e la Corte costituzionale: la maledizione colpisce ancora*, in *La resp. civ.*, 2003, p. 1312; S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 600 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale...*, cit., p. 270; P. G. MONATERI, *op. cit.*, 2009, p. 56 ss.; R. DEL PUNTA, *Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici*, in

nel diritto positivo ... trovano riscontro<sup>22</sup>, e rischiano di giungere a conferire di fatto una sorta di funzione punitiva alla responsabilità civile<sup>23</sup> (possibilità, quest'ultima, ripetutamente considerata inammissibile dallo stesso giudice di legittimità), ma già per la semplice ragione che "i diritti inviolabili, se sono tali, devono essere sempre risarciti (anche con un piccolo risarcimento nel caso si trattasse di un danno non serio)"<sup>24</sup>, ed i due controversi filtri potranno semmai "operare come criteri di risarcimento del danno: non già, invece, quali metri di selezione dei danni non patrimoniali"<sup>25</sup>.

### 3.1. Bilanciamento tra diritti o tra diritti e principi (non attuati dal legislatore)?

Che un bilanciamento tra diritti (soprattutto, se fondamentali o inviolabili<sup>26</sup>) confliggenti, venuti in contatto in una controversia sorta tra due o più soggetti, debba essere operato in sede di valutazione dell'ingiustizia del danno è una circostanza a tutti nota<sup>27</sup>; del resto, la stessa Corte costituzionale, sin dalla sua primissima pronuncia (la n. 1 del 1956), ha evidenziato che "il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e...nell'ambito

---

*Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, p. 520; G. CONTE, *Il difficile equilibrio tra l'essere e l'avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova configurazione del danno non patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2009, p. 1032; R. PARDOLESI – R. SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile): "die hard"*, in *Foro it.*, 2009, I, p. 132; M. ASTONE, *op. cit.*, p. 138 ss.; M. NISTICÒ, *Alcuni profili problematici in tema di condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale determinato dalla lesione di un diritto inviolabile*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it).

<sup>22</sup> Così M. BONA, *Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 78.

<sup>23</sup> Tale potrebbe essere, secondo alcuni autori, il risultato di un'impostazione che legasse il sorgere dell'obbligo risarcitorio a nozioni come quelle di gravità, riprovevolezza o pericolosità della condotta del soggetto agente (cfr., *mutatis mutandis*, F. GAZZONI, *L'art. 2059 c.c. e la Corte costituzionale*, cit., p. 1312), e consentisse di esprimere, di fatto, anche indiretti (ed inammissibili) "giudizi circa la opportunità di sanzionare comportamenti". Sul tema, si rinvia a M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, Milano, 2004, p. 648, e a C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, III ed., Milano, p. 27-28.

<sup>24</sup> G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2009, I, p. 137. Secondo E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale contrattuale*, cit., viceversa, "il danno bagattellare...non ha cittadinanza" neppure "in base alla regola frutto dell'interpretazione a tutela dei diritti inviolabili, perché nel concetto stesso di diritto inviolabile è immanente il riferimento a un livello così elevato di valori da escludere il richiamo ad offese irrisorie e tollerabili". Sull'argomento, v. A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale*, in *Danno resp.*, 2009, p. 36, al quale si rinvia anche per gli opportuni riferimenti bibliografici sul tema.

<sup>25</sup> Così sempre G. PONZANELLI, *loc. ult. cit.*, Cfr., in senso analogo, C. SGANGA, *Le Sezioni Unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini ed innovazioni del dopo principio*, in *Danno e resp.*, 2009, p. 53; G. REYNAUD, *Il danno non patrimoniale dopo l'intervento della Cassazione a Sezioni Unite: qualche incertezza e molti dubbi*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., 379; e P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale...*, p. 110 ss. Di "gravità del fatto, rilevante ai fini della liquidazione del danno morale" ha parlato M. FRANZONI, *op. cit.*, p. 569 ss., mettendo in luce la necessità di "proporzionare il risarcimento alla gravità del fatto". All'adeguatezza del *quantum* rispetto all'atto lesivo ed al bene violato sembrano riferirsi anche G. BONILINI, voce *Danno morale*, nel *Digesto, Disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, IV ed., 1989, p. 84 ss., 1989 e M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 100 ss. Cfr., sul punto, la recentissima pronuncia n. 1126 del 22 gennaio 2015, nella quale i giudici della Terza Sezione Civile, condivisibilmente, definiscono "la gravità dell'offesa" come un "requisito" di "indubbia rilevanza ai fini della quantificazione del danno" (e giungono ad evidenziare che ciò "si desume, sia pur e contrario, dalle stesse sentenze delle Sezioni Unite... dell'11 novembre 2008").

<sup>26</sup> Da questo punto di vista, si ribadisce il rifiuto di distinzioni "malferme ed opinabili" (G. GRISI, *op. cit.*, p. 393 ss.), come quelle proposte dalle Sezioni Unite. Sull'argomento, si veda eventualmente A. VIGLIANISI FERRARO, *Lesione del tempo libero...*, cit., *passim*.

<sup>27</sup> Sul tema, cfr., *inter alios*, P. SCHLESINGER, *La "ingiustizia" del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 342 ss.; A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Milano, 2003, p. 175 ss.; D. MESSINETTI, voce *Danno giuridico*, in *Enc. dir., Agg. vol. I*, Milano, 1997, p. 469 ss.; P. TRIMARCHI, voce *Illecito (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, p. 98 ss.; G. D'AMICO, *Qualificazioni e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico-privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 941 ss.

dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile<sup>28</sup>.

Non si può che condividere, dunque, la precisazione contenuta nella sentenza n. 16133/2014, secondo la quale, non va dimenticato, per un verso, che “nel sistema del d.lgs. n. 196 del 2003, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali non vive isolatamente, ma simbioticamente con gli altri ed implicati diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana, operando strumentalmente per la sua integrale tutela” (pertanto, potrebbe in talune circostanze risultare necessario “un bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, in cui, seppur senza posizioni gerarchicamente definite, dovrà trovare adeguata considerazione anche il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali<sup>29</sup>”), e, per un altro, che la garanzia apprestata al diritto alla *privacy* “non è espressione di una concezione “statica” della riservatezza, bensì “dinamica” di essa, “tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati”<sup>30</sup> (ed in quest'ottica assume rilevanza “una sinergia” tra una forma di protezione preventiva eminentemente inibitoria ed una tutela di tipo risarcitorio<sup>31</sup>).

A non convincere è, però, anzitutto, la possibilità di immaginare che, in assenza di un (contrapposto) interesse (giuridicamente meritevole di tutela) in capo al danneggiante, operi comunque la regola (affermata dalla sentenza n. 26972/2008 e più volte richiamata dalla pronuncia del luglio 2014) secondo la quale, nel vagliare la richiesta del danneggiato, si debba procedere ad un “bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile” e ciò in quanto “pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)<sup>32</sup>. Una siffatta impostazione parrebbe riconoscere apertamente, come si è già visto, che perfino i diritti fondamentali dell'uomo possano “essere impunemente violati, se il pregiudizio è

<sup>28</sup> Come ha rilevato M. ASTONE, *op. cit.*, p. 133 ss. è naturale che “in via preliminare” debba essere “operata una valutazione comparativa degli interessi in gioco per stabilire se effettivamente si è in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata” e “numerose incertezze si producono quando il conflitto insorge tra interessi di pari livello”. La studiosa ricorda che “a tale proposito soccorrono, intanto, i criteri fissati dalla stessa Carta Costituzionale nella determinazione dei limiti entro i quali un diritto potrà essere esercitato. A parte i vincoli connessi al mantenimento dell'ordine sociale e alla necessaria coesistenza delle diverse sfere giuridiche, limitazioni all'esercizio di un diritto possono essere imposti per la tutela di un interesse pubblico generale. Così lo stesso art. 15 Cost. prevede che il diritto alla libertà e segretezza della comunicazione è inviolabile, salvo i limiti derivanti dall'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante. Così come sulla base della lettura coordinata tra l'art. 21 Cost. e gli artt. 2 e 3 Cost. il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza, quando sussiste un interesse pubblico alla diffusione della notizia”.

<sup>29</sup> Situazione giuridica soggettiva che “nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza”, come ha insegnato la stessa Cassazione nelle pronunce n. 17602 del 18 luglio 2013; e n. 186 del 4 gennaio 2011.

<sup>30</sup> Così la sentenza in questione, rinviando a Cass., 18 luglio 2013, n. 17602, cit.; 8 agosto 2013, n. 18981; ed 8 luglio 2005, n. 14390.

<sup>31</sup> Il suddetto apparato rimediabile consente di “graduare la risposta in funzione delle concrete esigenze di salvaguardia dell'interessato” e lo strumento “della inutilizzabilità dei dati personali “trattati in violazione della disciplina rilevante in materia”, prevista dallo stesso art. 11, comma 2...opererà direttamente in ragione della illiceità e/o scorrettezza della condotta del responsabile e/o del titolare del trattamento”.

<sup>32</sup> Così nel par. 7.2.3. della sentenza n. 16133/2014. Sostiene, invece, energicamente questa tesi E. NAVARRETTA, *Il danno alla persona tra solidarietà e tolleranza*, in *Resp. civ.*, 2001, p. 789 ss., che, assieme all'intera scuola pisana, ha influenzato l'indirizzo ermeneutico proposto dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni.

contenuto (e nonostante l'ingiustizia della lesione)"<sup>33</sup>. E a stupire, si badi, non è la possibilità di legittimare forme (più o meno intense) di lesione delle situazioni giuridiche in questione (le più recenti Carte redatte per tutelare proprio gli *human rights* contengono spesso qualche disposizione che si occupa specificamente della "limitazione dei diritti garantiti"<sup>34</sup>), ma la scelta dei criteri-guida fissati in materia dalla giurisprudenza suprema.

Non si può, in particolare, concordare con il principio di diritto stabilito dalla sentenza 16133/2014, secondo il quale "anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento...del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva"<sup>35</sup>.

Legittimare, del resto, un'attività di *balancing* giurisprudenziale tra elementi eccessivamente differenti tra di loro, come un diritto (chiaro e ben definito) formulato dal legislatore – da un lato – ed un principio (vago ed indeterminato) dettato dalla Costituzione – dall'altro –<sup>36</sup>, ed aprire il varco ad una disinvolta ammissione della possibilità di invocare direttamente quest'ultimo per dirimere questioni concernenti il danno non patrimoniale, potrebbe condurre ad esiti inediti e controproducenti (esattamente antitetici, peraltro, a quelli cui la Suprema Corte intende pervenire nel suo costante tentativo di limitare la proliferazione dei danni bagatellari).

Se si ritiene, infatti, possibile dare attuazione diretta al principio costituzionale richiamato dall'autorità nomofilattica ed affidare all'interprete il compito di contemperare la (polivalente ed incerta) norma apicale con i diritti codificati (in maniera più o meno precisa e dettagliata) in via legislativa, allora conseguentemente la regola contenuta nella Carta fondamentale potrà essere invocata – e *a fortiori* – anche a sostegno (e non solo a sfavore) del soggetto leso in una sua situazione di interesse meritevole di tutela.

Una persona affetta da una grave patologia potrebbe sentirsi legittimata a chiedere in giudizio il risarcimento dei pregiudizi biologici causati dal rifiuto, contrario al dovere di solidarietà, proveniente da un amico (o, addirittura, da un familiare) di donare il sangue (se non un rene), che avrebbe avuto effetti salvifici. E nulla vieterebbe a qualche giovane studente di chiamare in causa i propri genitori, per vederli condannati alla liquidazione dei danni non patrimoniali (da lesione del diritto all'istruzione) provocati dalla mancata assistenza (dovuta *ex art. 2 Cost.*) nello svolgimento dei compiti assegnati dai docenti. In siffatti casi, i convenuti, pur potendo richiamare a loro sostegno una serie di diritti (eventualmente, anche inviolabili), dovrebbero comunque sottoporsi ad un accertamento

<sup>33</sup> Come hanno evidenziato, con toni particolarmente critici, R. PARDOLESI – R. SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile)...*, cit., p. 132. Dell'introduzione del paradossale principio di una "moderata violabilità dei diritti inviolabili" ha parlato anche P. ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, Torino, 2012, p. 405.

<sup>34</sup> Cfr., ad esempio, gli artt. 18 della CEDU e 52 della Carta di Nizza.

<sup>35</sup> Questo è quanto si legge nel par. 7.2.5.2. della sentenza della Terza Sezione.

<sup>36</sup> Sullo "scarto" tra principi costituzionali e norme ordinarie, si rinvia a D. FARIAS, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, 1981, spec. 161 ss.

giudiziale volto a verificare che le situazioni giuridiche attive di cui sono titolari non meritino di soccombere al cospetto del principio di solidarietà (costituzionalmente sancito e, trasformato così in un pericoloso “apriscatole giuridico”<sup>37</sup>).

Non si può che condividere l’assunto della Terza Sezione Civile, secondo il quale “il vincolo solidale è destinato a segnare l’agire sociale di ogni sua componente, sia pubblica, che privata, operando, inscindibilmente con il principio di uguaglianza, quel necessario contemperamento tra posizioni idiosincratice e socialità, attraverso doveri che si impongono per la tutela e protezione di beni e valori della comunità nel suo complesso”, ma è bene che la trasposizione di valori e principi apicali in concrete *normae* e *facultates agendi* sia effettuata dall’organo deputato a creare regole dotate di generalità ed astrattezza<sup>38</sup> (con il dovuto controllo, successivo ed eventuale, della Consulta), per evitare di attribuire ai giudici margini di discrezionalità ben più pericolosi di quelli che si intendevano contenere<sup>39</sup>.

Il legislatore, operando un profondo esame di tutti gli interessi ed i valori in gioco e scegliendo di inserire tra le norme costituzionali alcuni diritti (considerati fondamentali), di difendere attraverso norme penali altri (ritenuti meritevoli di una tutela non solo civilistica o amministrativistica), e di accordare espressamente protezione aquiliana non patrimoniale ad altri ancora (mediante la predisposizione di norme di legge c.d. secondarie), ha intanto deciso a quali situazioni giuridiche riconoscere una più incisiva protezione (nel rispetto – si presume – di tutti i principi costituzionali, quindi anche di quello sancito nell’art. 2 Cost.), ed ha, pertanto, escluso la possibilità di dare assistenza a meri fastidi, diritti immaginari o pregiudizi futuri<sup>40</sup>.

In alcuni casi, particolari, ha poi ritenuto opportuno inserire ulteriori limitazioni, prevedendo un intervento sanzionatorio dell’ordinamento solo per le violazioni che superano una determinata soglia (l’individuazione della quale è peraltro rimessa, il più delle volte, a criteri quanto più possibile oggettivi). Si pensi al parametro della “normale tollerabilità”, previsto nell’art. 844 c.c. (che, per l’individuazione delle immissioni sopportabili, impone di tener conto delle condizioni dei luoghi e non di elementi soggettivi), o a quello della lesione “*ultra dimidium*”, ricavabile dall’art. 1448 c.c. (in base al quale si potrà ottenere la rescissione del contratto solo se vi è una sproporzione di una certa – e predeterminata – gravità tra la prestazione di una parte e quella dell’altra)<sup>41</sup>. Ma, potrebbero essere richiamate molte altre

<sup>37</sup> L’espressione è di R. PARDOLESI, *Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria*, in *Foro it.*, 2014, p. 2039 ss., il quale, pur occupandosi di una questione assolutamente differente, ha ritenuto sbagliato pensare di poter dare attuazione diretta al principio di solidarietà sociale sancito nella Costituzione.

<sup>38</sup> R. BIN, *op. cit.*, evidenzia che “poche sono le disposizioni della costituzione che esprimono direttamente regole in cui già sia fissato il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Per lo più sono le leggi (e i regolamenti) a porre le regole, mentre la costituzione resta sullo sfondo, come elenco dei principi, degli interessi o dei valori che la legge non può ignorare ma deve necessariamente “bilanciare”.

<sup>39</sup> Cosciente di tali rischi sembra essere lo stesso G. COMANDE, “*Comare formica*”, *il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite e gli operatori del diritto*, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 160 ss.

<sup>40</sup> Come ha segnalato G. D’AMICO, *op. cit.*, p. 935, prevedere l’applicabilità diretta di un principio costituzionale (come quello della solidarietà sociale) significherebbe attribuire “al giudice un generale potere di deroga alla legge, ossia il potere di far prevalere (su quello del legislatore) un diverso bilanciamento degli interessi in gioco, sulla base di una propria interpretazione della Costituzione. Orbene, che tutto ciò non sia possibile al di fuori di una specifica autorizzazione (legislativa) non sembra affermazione che richieda soverchie giustificazioni”.

<sup>41</sup> Di “pericolo attuale di un danno grave alla persona” parla, invece, l’art. 1447 c.c., occupandosi del “contratto concluso in istato di pericolo”.



norme, sparse nel codice civile<sup>42</sup> ed in leggi di varia natura<sup>43</sup>, dalle quali è possibile evincere che, scegliendo di dare rilevanza solo a fatti o contegni di un certo spessore, il sistema giuridico ha voluto garantire il pieno rispetto, nei rapporti tra cittadini, del principio di solidarietà sociale (secondo una modulazione concreta operata, però, dall'organo legislativo o delegata specificamente da quest'ultimo all'interprete).

Ed è proprio il rinvio a questa moltitudine di disposizioni normative a consentire di affermare che *"ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"*.

Ritenere di poter ricavare da esse una generale regola di "tolleranza"<sup>44</sup> delle offese non gravi applicabile alla (già di per sé) "ambigua" figura del danno non patrimoniale, significa ammettere una vera e propria riscrittura (giurisprudenziale) dell'art. 2059 c.c. (al momento, non voluta, né dal legislatore né dalla Corte costituzionale). Giungere, poi, come si è già evidenziato, ad estendere (sempre in via pretoria) tale (inesistente) principio anche a fattispecie che il legislatore ha considerato particolarmente delicate (e per le quali ha predisposto addirittura forme di protezione più incisive, proprio come accade in materia di *privacy*) sembra davvero inconcepibile.

### **3.2. L'inappropriato rinvio alla regola "*de minimis*", adottata *apertis verbis* da una serie di disposizioni del diritto internazionale ed europeo.**

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, poco utile appare l'affermazione, contenuta nella sentenza 16133/2014, secondo la quale "il principio che configura una soglia nell'accesso alla tutela risarcitoria non rimane, del resto, isolato nell'ambito dei confini nazionali, giacché non solo, de iure condendo, è campo di elaborazione di regole Europee in materia di *tort law*, ma

<sup>42</sup> In materia di enfiteusi, si potrà chiedere la devoluzione solo se non sono stati pagati almeno due canoni annuali (art. 972 c.c.); nel settore del diritto familiare, rileva, ai fini della invalidità del matrimonio, il "timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo" (art. 122 c.c.); in tema di mandato, si stabilisce che "la rinuncia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario" (art. 1727, comma 2). L'art. 1435 c.c. prevede che si potrà parlare di violenza morale solo in presenza di una minaccia di un "male ingiusto e notevole". L'art. 1455 c.c. sancisce che "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra". L'art. 1800 c.c., comma 2, consente al sequestratario di alienare le cose mobili affidategli (dandone pronta notizia agli interessati), solo "se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento" dei beni in questione. L'art. 2045 c.c. accorda al danneggiante la possibilità di invocare lo stato di necessità solo se egli è stato costretto a compiere il fatto dannoso "dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona". L'art. 801 c.c. ammette la proposizione della domanda di revocazione per ingratitudine, tra l'altro, "quando il donatario...si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui...". E gli esempi potrebbero continuare. Cfr., per tutti, gli artt. 23 c.c., comma 2, 84 c.c., 100 c.c., 111 c.c., 151 c.c., 155 c.c., comma 6, 156 bis c.c., 316 c.c., 330 c.c., 414 c.c., 428 c.c., 838 c.c., 1172 c.c., 1522 c.c., 1564 c.c., 1660 c.c., 1664 c.c., 1668 c.c., 1748 c.c., 1818 c.c., 1822 c.c., 1956 c.c., 1959 c.c.

<sup>43</sup> Si pensi alle disposizioni in materia di diritto d'autore o alle regole *de minimis* operanti in vari settori disciplinati da norme dell'Unione europea (primo fra tutti quello degli aiuti degli Stati alle imprese).

<sup>44</sup> Sulla portata della nozione, cfr. S. PATTI, *Profili della tolleranza nel diritto privato*, Jovene, 1978; Id., voce *Tolleranza (atti di)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, p. 701 ss.; e G. SICCHIERO, voce *Tolleranza*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IV ed., XIX, Torino, 1999, p. 371 ss.

trova espressione, direttamente positiva o frutto di interpretazione giurisprudenziale, in altri, ed a noi vicini, ordinamenti”.

Il riferimento della Terza Sezione Civile va, anzitutto, probabilmente all’art. VI. – 6:102, del *Draft Common Frame of Reference*, richiamato anche da molti autori in dottrina<sup>45</sup>, in cui si stabilisce, tanto per i danni patrimoniali quanto per quelli non patrimoniali, che “*trivial damage is to be disregarded*”.

Il rinvio appare inappropriato, poiché la disposizione in questione (come molte altre inserite in vari progetti diretti a gettare le basi per la formulazione di un diritto contrattuale europeo) non intende affatto “confezionare” una disciplina volta a rendere genericamente irrisarcibili i pregiudizi di scarsa entità. Il *DCFR*, come è noto, si occupa di un ben preciso settore giuridico (che è ampiamente governato dal principio dell’autonomia privata) e consente alle parti di derogare alla disciplina legislativa ordinaria, per utilizzare un complesso normativo *ad hoc* (di matrice europea) il più possibile omogeneo tra i vari Paesi dell’Unione<sup>46</sup>.

Quanto la disposizione summenzionata prevede, con specifico riferimento ai danni da inadempimento (e con generico rinvio a tutti i pregiudizi, patrimoniali e non, derivanti da tale illecito), non introdurrebbe alcunché di assolutamente innovativo, ad esempio per l’ordinamento italiano, tenendo conto che anche il nostro codice civile, all’art. 1229, concede ai contraenti la possibilità di escludere (addirittura, *in toto*) la responsabilità del debitore<sup>47</sup>, con l’unica eccezione degli inadempimenti provocati con dolo o colpa grave oppure consistenti in una “violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico” (un inciso, quest’ultimo, dal quale potrebbe, del resto, trarsi un ulteriore argomento idoneo a negare, *de iure condito*, l’ammissibilità di disinvolte limitazioni degli obblighi risarcitori per danni alla persona<sup>48</sup>; contro le quali parrebbe militare, del resto, oggi anche il regime delle clausole vessatorie stabilito dalla direttiva 93/13/CE<sup>49</sup>).

Ed in relazione ai pregiudizi di modico valore, prodotti in particolare da più generiche violazioni del principio del *neminem laedere*, l’Unione è tutt’altro che propensa a sottovalutare o ritenere irrisarcibili i danni bagatellari<sup>50</sup>. Sul punto, potrebbe bastare citare la

<sup>45</sup> V. C. CASTRONOVO, *Danno esistenziale...*, cit., p. 8 ss.; E. BARGELLI, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 120.

<sup>46</sup> Cfr. A.A. V.V. (a cura di), *Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo*, Padova, 2009; C. CASTRONOVO, *Quadro comune di riferimento e acquis comunitario: conciliazione e incompatibilità?*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 275 ss.; M. MAUGERI, *Alcune perplessità in merito alla possibilità di adottare il DCFR come strumento opzionale (o facoltativo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 253 ss.

<sup>47</sup> Sull’argomento, v., per tutti, F. BENATTI, *Clausole di esonero dalla responsabilità*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., II, Torino, 1988, p. 400 ss.; M. BESSONE, *Le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, p. 323 ss.; L. CABELLA PISU, *Le clausole di esonero da responsabilità*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, IX, Torino, 1984, p. 227 ss.; L. DELOGU, *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*, Padova, 2000, p. 15 e ss.; G. PONZANELLI, *Le clausole di esonero dalla responsabilità civile. Studio di diritto comparato*, Milano, 1974, p. 203 ss.

<sup>48</sup> Sulla portata del secondo comma dell’art. 1229 c.c., cfr., in particolare, F. BENATTI, *op. cit.*, *passim*; L. CABELLA PISU, *op. cit.*, *passim*.

<sup>49</sup> Recependo il contenuto della normativa sovranazionale, l’art. 33, comma 2, del Codice del Consumo italiano stabilisce che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista”.

<sup>50</sup> Cfr. M. DI MARZIO, *op. cit.*, p. 127.



recente sentenza *Petillo*<sup>51</sup>. La decisione, nel ritenere compatibile col diritto europeo la normativa italiana contenuta nel D. Lgs. n. 209, del 7 settembre 2005 (istitutivo del Codice delle assicurazioni private), “la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri”<sup>52</sup>, conclude che sarebbe al contrario illegittima una disciplina avente “l’effetto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera sproporzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento”<sup>53</sup>.

L’ordinamento sovranazionale, inoltre, cosciente comunque della necessità di evitare che le controversie di modico valore paralizzino, o ritardino eccessivamente, la risoluzione delle questioni destanti maggiore allarme sociale, da tempo si muove verso la predisposizione di normative di “uniformazione” delle discipline statali nel settore in questione. Si pensi al Regolamento (CE) n. 861 dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità<sup>54</sup>, o ai vari documenti in materia di ricorsi collettivi<sup>55</sup>, fortemente ispirati al principio secondo il quale “nessuna controversia che coinvolge consumatori o imprese è troppo modesta perché sia fatta giustizia” (come è stato recentemente ribadito dalla Commissione europea)<sup>56</sup>.

Parimenti, inconferente sembra il riferimento del Supremo Collegio al “principio *de minimis non curat praetor*”, cui si ispirerebbe “la Corte Europea dei diritti dell’uomo nella delibazione di ricevibilità dei ricorsi, ai sensi dell’art. 35, p. 2 b), della Convenzione, alla stregua del criterio del “pregiudizio significativo”, che porta a verificare, in concreto, se la violazione di un diritto abbia raggiunto “una soglia minima di gravità per giustificare l’esame da parte di una giurisdizione internazionale”<sup>57</sup>.

Ancóra una volta, infatti, si tratta di prese di posizione<sup>58</sup>, fondate su precise disposizioni normative (aventi funzione deflattiva del contenzioso) e non su discrezionali scelte giurisprudenziali, dettate dall’esigenza di consentire ad un’autorità che applica norme destinate a ben 47 ordinamenti, “di trattare rapidamente i ricorsi di carattere futile per concentrarsi sulla sua missione fondamentale, ossia garantire a livello europeo la tutela giuridica dei diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli”<sup>59</sup>.

<sup>51</sup> Si tratta della pronuncia della Corte di Giustizia del 23 gennaio 2014, causa C-371/12, reperibile su [www.curia.eu](http://www.curia.eu).

<sup>52</sup> Così nel par. 47.

<sup>53</sup> Questo è quanto si legge nel punto 44 dell’arresto giurisprudenziale. Cfr., in senso analogo, le sentenze del 9 giugno 2011, *Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio*, causa C-409/09, par 29, e del 23 ottobre 2012, *Marques Almeida*, causa C-300/10, punto 32 (entrambe reperibili su [www.curia.eu](http://www.curia.eu)).

<sup>54</sup> Il testo è reperibile sul sito [www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0861](http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0861).

<sup>55</sup> Il quadro in materia è ben descritto nella Comunicazione della Commissione europea, COM(2013) 401 final, consultabile in [www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF](http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0401:FIN:IT:PDF).

<sup>56</sup> Cfr. la dichiarazione di Viviane Reding (già Vicepresidente e Commissaria UE per la Giustizia), contenuta nel Comunicato stampa ([www.europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-1095\\_it.doc](http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1095_it.doc)) diramato per illustrare le principali novità che l’istituzione europea intende proporre in tema di *small claims procedure*.

<sup>57</sup> La sentenza rinvia sul punto alla pronuncia della Corte EDU, *Cusan e Fazzo c. Italia*, ricorso n. 77/07, del 7 gennaio 2014.

<sup>58</sup> Cfr., per tutte, le decisioni *Giusti c. Italia*, ricorso n. 13175/2003, del 18 ottobre 2011; *Stefanescu c. Romania*, ricorso n. 11774/04, del 12 aprile 2011; e *Korolev c. Russia*, ricorso n. 25551/05, del 1° luglio 2010.

<sup>59</sup> Così nella sentenza *Giorgi c. Italia*, ricorso n. 23563/07, del 6 marzo 2012.

Servirà, tuttavia, ricordare che la lett. b) del terzo comma dell'art. 35 della CEDU (così come modificato con l'entrata in vigore del XIV Protocollo della Convenzione) non prevede una generica regola di risarcibilità dei soli *"significant damages"*, ma stabilisce semmai un filtro che consente alla Corte di Strasburgo di dichiarare irricevibile un ricorso individuale nelle ipotesi in cui il pregiudizio subito dal danneggiato non sia *"importante"*, ma sempre *"salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno"*.

#### **4. Conclusioni. La possibilità di limitare il proliferare di richieste risarcitorie prive di fondamento, senza riscrivere in via pretoria l'art. 2059 c.c.**

Benché, quindi, possa essere sostanzialmente condivisibile la decisione cui perviene la Terza Sezione Civile, nel cassare la sentenza di primo grado – sulla base del rilievo che il Tribunale di Roma, *"nell'accertamento del danno non patrimoniale poi liquidato ai ricorrenti...ha fatto riferimento al mero "disagio conseguente alla propria (indiscriminata) esposizione personale anche di carattere economico", mancando, altresì, di rendere pienamente intelligibile lo sviluppo dei criteri che hanno guidato un tale giudizio"* – , appare censurabile la scelta di evidenziare che quest'ultimo *"avrebbe dovuto formarsi all'esito di una verifica in concreto circa la gravità della lesione e la serietà del danno"*.

Il Supremo Collegio avrebbe potuto sbarrare la strada alla richiesta risarcitoria (palesamente infondata), giungendo così ad una soluzione pienamente corretta e conforme al diritto scritto vigente, senza rinviare ai due filtri appena richiamati (e senza invocare, parimenti, principi costituzionali vaghi ed indeterminati)<sup>60</sup>.

Per concludere con una riflessione di più ampio respiro, riguardante anche moltissimi altri casi decisi negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, si potrebbe evidenziare, come già fatto in precedenza<sup>61</sup>, che la proliferazione di pretese immeritevoli di accoglimento andrebbe forse più correttamente contrastata (senza *"ritoccare"* in via pretoria l'art. 2059 c.c.), effettuando

<sup>60</sup> Potrebbe essere utile rinviare ad un'altra importante sentenza suprema, che si è occupata del danno derivante da violazione delle norme sulla protezione dei dati, ossia la n. 4366 del 25 marzo 2003. Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ha segnalato che *"la corte fiorentina sia pure in modo sintetico, dopo aver espressamente ribadito la necessità della prova del pregiudizio nella specie di natura patrimoniale, ha rilevato la assenza di qualunque profilo ad esso relativo. A fronte di tale accertamento la generica doglianza del ricorrente non indica alcuna circostanza che l'istruttoria avrebbe fatto emergere ovvero di cui la istruttoria si sarebbe dovuta occupare. La parte dietro la doglianza di mancanza di motivazione cela l'equivoco di ritenere il predetto pregiudizio patrimoniale, oggetto della decisione fiorentina, derivante automaticamente della lesione delle norme di diritto che pretende. Anche tale doglianza è infondata"*. E proprio a questo precedente (che ha richiamato il *"principio secondo cui la lesione della riservatezza non è per se stessa foriera di un pregiudizio risarcibile ed il danno lamentato deve essere provato secondo le regole dell'art. 2043 c.c."*) ha fatto recentemente riferimento la VI sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4 agosto 2011, n. 17014, per ritenere inammissibile il ricorso propositole e chiudere, così, con pochissime righe il caso. Sulla necessità di provare ogni voce di danno non patrimoniale, si rinvia alla celebre sentenza delle Sezioni Unite, n. 6572 del 24 marzo 2006.

<sup>61</sup> A. VIGLIANISI FERRARO, *Il nuovo volto del danno non patrimoniale...*, cit., *passim*.

(ed imponendo, soprattutto, ai giudici di merito di operare) una rigorosa analisi relativa alla reale sussistenza – nelle controversie da decidere – di tutti i presupposti “ordinari” previsti dalla legge perché possa sorgere un obbligo risarcitorio in capo al danneggiante<sup>62</sup>: ossia, oltre al danno ingiusto (causato, cioè, da una condotta non soltanto “*contra ius*”, ma anche “*non iure*” – o “*sine iure*”, se si preferisce<sup>63</sup> –), ed eventualmente la sua prevedibilità (qualora si tratti di responsabilità *ex contractu*), i profili soggettivi (dolo o colpa, se richiesti) ed il nesso di causalità (che deve risultare, ovviamente, non “interrotto” da eventi irrelati alla condotta dell’agente).

È difficile negare che molte delle domande giudiziali respinte dal Supremo Collegio negli ultimi anni con argomentazioni macchinose e non del tutto persuasive potrebbero essere rigettate *sic et simpliciter* per assenza di un collegamento eziologico tra la condotta del soggetto agente e lo stato di afflizione (magari, anche grave) in cui versa il ricorrente. Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui la sofferenza, il patema d’animo, o, peggio ancora, la lesione dell’integrità psico-fisica, l’alterazione della vita di relazione, la diminuzione della qualità della vita, oppure la c.d. “compromissione della dimensione esistenziale della persona”, siano effettivamente accertabili in capo al ricorrente e siano financo riconducibili, in qualche modo, ad un preciso fatto (scatenante) commesso da un determinato soggetto, ma non possano tuttavia (o non possano unicamente) essere imputate a quest’ultimo, perché sono semmai ascrivibili (anche o solo) alla particolare sensibilità individuale del danneggiato (legata, in ipotesi, ad altri e ben più gravi problemi familiari, o al contingente stato di *stress* provocato da una vita lavorativa particolarmente dura oppure alla elevata suscettibilità dell’interessato, riconducibile alle più disparate ragioni)<sup>64</sup>.

Appare utile richiamare, a tal riguardo, proprio un significativo brano di una delle sentenze della Corte di Cassazione che ha maggiormente contribuito a ridisegnare i contorni del danno non patrimoniale nell’ordinamento giuridico italiano (ossia la n. 8828/2003), nel quale si è evidenziato che per l’individuazione del nesso di causalità “dovrà ... procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto...e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l’articolo 1223 c.c..., che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza ..., nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della

<sup>62</sup> Sembra condivisibile quanto affermato la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8828/2003, par. 3.1.7, ossia che il risarcimento del danno non patrimoniale “postula...la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’articolo 2043”, poiché “l’articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali”.

<sup>63</sup> Cfr. C. MAIORCA, voce *Colpa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 534 ss., e C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, cit., p. 24 ss.

<sup>64</sup> Sul tema, v. M. ROSSETTI, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale*, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 442 ss.

cosiddetta regolarità causale<sup>65</sup>. Il rapporto eziologico, infatti, “si interrompe” se il pregiudizio verificatosi ne costituisce una conseguenza del tutto atipica ed inverosimile<sup>66</sup>.

In molti casi, anche tra quelli storicamente noti per essere stati risolti dai giudici di pace con decisioni fantasiose, probabilmente dovrebbe essere proprio la mancanza di un nesso come quello ora citato (e non tanto l’inesistenza di un interesse meritevole di tutela *ex art. 2059* o il mancato superamento di una discutibile “soglia di risarcibilità”) a condurre gli interpreti a negare la liquidazione del danno non patrimoniale (perfino nelle ipotesi in cui quest’ultimo possa risultare molto consistente). È ad esempio improbabile che la rottura di un tacco o un taglio di capelli mal eseguito possano normalmente provocare un danno biologico (ad esempio una forte depressione) o addirittura una modificazione *in peius* delle precedenti condizioni di vita. Così come è difficile ammettere che da ingiustificate (e/o, perfino, dolose) inefficienze amministrative (in ipotesi, magari, solo occasionali) possa, in genere, derivare un esaurimento nervoso in capo ad un cittadino. E se conseguenze così gravi si verificano, ciò sarà verosimilmente legato a disturbi individuali pregressi del danneggiato, che non possono essere imputati alla condotta dell’agente<sup>67</sup>.

La scelta di introdurre ulteriori filtri, “più spiegabile con la volontà “politica” di porre un *limite* al diffondersi incontrollato dei danni *di modico valore*, che con l’applicazione di una stringente logica giuridica<sup>68</sup>, si inserisce nel solco di una sempre più diffusa, ma poco persuasiva, tendenza pretoria a risolvere le questioni giuridiche (anche molto complesse) individuando prima la soluzione eticamente più corretta (o politicamente più opportuna) e poi manipolando le disposizioni normative, per giustificare le scelte adottate a monte<sup>69</sup>.

L’interprete non può sostituirsi al legislatore. Solo quest’ultimo potrà decidere, ad esempio, se (e con quali modalità concrete) intervenire, per frenare il dilagare di richieste risarcitorie per pregiudizi di modesto valore, temperando adeguatamente, tra gli altri, i diritti sanciti nell’art. 24 Cost. ed i principi desumibili dagli artt. 2 e 3 della stessa Legge Fondamentale. E potrà perseguire tale obiettivo, scegliendo di modificare l’art. 2059 c.c. (e, possibilmente al contempo anche l’art. 2043 c.c.), secondo il modello proposto dal *DCFR*, o, viceversa, individuando strumenti di tipo processuale idonei a favorire la rapida soluzione – anche in via

<sup>65</sup> Così nel par. 3.1.8. della pronuncia in questione. Cfr., in senso analogo, la sentenza gemella n. 8827/2003. In entrambe le decisioni, peraltro, l’accertamento di tale importante elemento dell’illecito viene addirittura anteposto, nella valutazione generale effettuata dalla Suprema Corte, all’esame dei profili psicologici del danneggiante. Sul punto, si rinvia, inoltre, alle sentenze delle Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, nn. 576, 579, 582, 583 e 584; e a Cass. 26 luglio 2012, n. 13214.

<sup>66</sup> V., per tutte, Cass. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768; e Cass. 18 giugno 2012, n. 9927 e 8 luglio 2010, n. 16123.

<sup>67</sup> Significativo è, da questo punto di vista, quanto la giurisprudenza di legittimità ha previsto con riferimento alla individuazione del requisito della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c., escludendo che possano essere prese in considerazione le condizioni soggettive di chi subisce le immissioni.

<sup>68</sup> G. MORLINI, *op. cit. Corsivi aggiunti*. Dello stesso parere è apparso G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il “nuovo statuto”, cit.*, p. 136-137.

<sup>69</sup> Come ha evidenziato V. Lo Voi, *op. cit.*, “non può...non far riflettere la circostanza che gli interventi giurisprudenziali degli ultimi anni, assumendo talvolta anche il ruolo di giurisprudenza c.d. dottrinale, ...abbiano finito per trasformare le vittime dei pregiudizi non economici in non volontari partecipanti ad una sorta di lotteria giurisprudenziale, durante la quale può anche accadere che venga attribuito un milione di euro a fronte della lesione della privacy di un noto calciatore (Trib. Milano, 3 settembre 2012 n. 9749): somma doppia, se non addirittura tripla, rispetto alle cifre che generalmente vengono riconosciute in caso di illecito che abbia provocato la morte della vittima”.

stragiudiziale – (o a scoraggiare la proposizione) di liti che creano un carico giudiziario insostenibile.

## Bibliografia

A.A. V.V. (a cura di), *Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo*, Padova, Cedam, 2009

ASTONE, MARIA, *Danni non patrimoniali*, Milano, Giuffrè, 2012

BARGELLI, ELENA, "Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite", in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2009, I, p. 120 ss.

BENATTI, FRANCESCO, "Clausole di esonero dalla responsabilità", in *Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, II, Torino, 1988, p. 400 ss.

BESSONE, MARIO, "Le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità", in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1974, p. 323 ss.

BONA, MARCO, "Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite", in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 78 ss.

BONILINI, GIOVANNI, voce "Danno morale", in *Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, V, Torino, IV ed., 1989, p. 84 ss.

BUSNELLI, FRANCESCO, "Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori", in *Danno e Responsabilità*, 2008, p. 613 ss.

CABELLA PISU, LUCIANA, *Le clausole di esonero da responsabilità*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, IX, Torino, 1984, p. 227 ss.

CABELLA PISU, LUCIANA, *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, in *Contratto e Impresa*, 2008, p. 638 ss.

CAFAGGI, FABRIZIO, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in N. Lipari (a cura di), *Trattato diritto privato europeo*, IV, Padova, Cedam, 2003, p. 515 ss.

CAMILLERI, ENRICO, "Illeciti endofamiliari e sistema della responsabilità civile nella prospettiva dell'European tort law", in *Europa e Diritto Privato*, 2010, p. 174 ss.

CASTRONOVO, CARLO, "Danno esistenziale: il lungo addio", in *Danno e Responsabilità*, 2009, p. 124 ss.

CASTRONOVO, CARLO, "Quadro comune di riferimento e acquis comunitario: conciliazione e incompatibilità?", in *Europa e Diritto Privato*, 2007, p. 275 ss.

CASTRONOVO, CARLO, *La nuova responsabilità civile*, III ed., Milano, Giuffrè, 2006

COMANDÈ, GIOVANNI, “Comare formica’, il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite e gli operatori del diritto”, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 160 ss.

CONTE, GIUSEPPE, “Il difficile equilibrio tra l’essere e l’avere: alcune considerazioni critiche sulla nuova configurazione del danno non patrimoniale”, in *Giurisprudenza Italiana*, 2009, p. 1032 ss.

CRICENTI, GIUSEPPE, *Il danno non patrimoniale*, Padova, Cedam, 2006

D’AMICO, GIOVANNI, “Qualificazioni e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico-privato”, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2012, p. 941 ss.

DEL PUNTA, RICCARDO, “Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi lavoristici”, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2009, II, p. 520 ss.

DELOGU, LUCIA, *Le modificazioni convenzionali della responsabilità civile*, Padova, Cedam, 2000

DI MAJO, ADOLFO, *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Milano, Giuffrè, 2003

FARIAS, DOMENICO, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1981

GAZZONI, FRANCESCO, “L’art. 2059 c.c. e la Corte costituzionale: la maledizione colpisce ancora”, in *La Responsabilità Civile*, 2003, p. 1312 ss.

GORASSINI, ATTILIO, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, Giuffrè, 1990

LO VOI, VALENTINA, “Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della ‘gravità della lesione’ e della ‘serietà del danno’”, in [www.diritto civile contemporaneo.com](http://www.diritto civile contemporaneo.com)

MAIORCA, CARLO, voce “Colpa (teoria generale)”, in *Enciclopedia del Diritto*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 534 ss.

MAUGERI, MARIA ROSARIA, “Alcune perplessità in merito alla possibilità di adottare il DCFR come strumento opzionale (o facoltativo)”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, p. 253 ss.

MAZZAMUTO, SALVATORE, “Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale”, in *Contratto e Impresa*, 2009, p. 600 ss.

MESSINETTI, DAVIDE, voce “Danno giuridico”, in *Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento, vol. I*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 469 ss.

MONATERI, PIER GIUSEPPE, “Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale”, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2009, p. 68 ss.

MORLINI, GIANLUIGI, “Danno non patrimoniale e danno esistenziale”, in [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it)

NAVARRETTA, EMANUELA, “Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e il declino delle antinomie”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2009, II, p. 86 ss.

NISTICÒ, MICHELE, “Alcuni profili problematici in tema di condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale determinato dalla lesione di un diritto inviolabile”, in *www.rivistaaic.it*

PARDOLESI, ROBERTO / SIMONE, ROBERTO, “Danno esistenziale (e sistema fragile): ‘die hard’”, in *Il Foro Italiano*, 2009, I, p. 132 ss.

PARDOLESI, ROBERTO, “Un nuovo super-potere giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria”, in *Il Foro Italiano*, 2014, p. 2039 ss.

PATTI, SALVATORE, *Profili della tolleranza nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 1978

PATTI, SALVATORE, voce “Tolleranza (atti di)”, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 701 ss.

PONZANELLI, GIULIO, *Le clausole di esonero dalla responsabilità civile. Studio di diritto comparato*, Milano, Giuffrè, 1974

PONZANELLI, GIULIO, “Riparazione integrale del danno senza il danno esistenziale”, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 338 ss.

PONZANELLI, GIULIO, “Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale”, in *Il Foro Italiano*, 2009, I, p. 137 ss.

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO, “Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale”, in *Danno e Responsabilità*, 2009, p. 36 ss.

REYNAUD, GIANNI, “Il danno non patrimoniale dopo l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite: qualche incertezza e molti dubbi”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 379 ss

ROSSETTI, MARCO, “Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale”, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 442 ss.

SCHLESINGER, PIERO, “La ‘ingiustizia’ del danno nell’illecito civile”, in *Jus*, 1960, p. 342 ss.

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO, “Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità”, in *www.cortedicassazione.it*

SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO, “Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite”, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2009, p. 270.

SGANGA, CARLA, “Le Sezioni Unite e l’art.2059 c.c.: censure, riordini ed innovazioni del dopo principio”, in *Danno e Responsabilità*, 2009, p. 53

SICCHIERO, GIANLUCA, voce “Tolleranza”, in *Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, IV ed., XIX, Torino, Giappichelli, 1999, p. 371 ss.



TRIMARCHI, PIETRO, voce “Illecito (dir. priv.)”, in *Enciclopedia del Diritto*, XX, Milano, Giuffrè, p. 98 ss.

VIGLIANISI FERRARO, ANGELO, “Il danno non patrimoniale ed i diritti inviolabili dell’uomo secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite”, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2009, p. 801 ss.

VIGLIANISI FERRARO, ANGELO, “Il nuovo volto del danno non patrimoniale ed il ‘diritto inquieto’”, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2010, p. 81 ss.

VIGLIANISI FERRARO, ANGELO, “Lesione del tempo libero, violazione di un diritto immaginario o di un interesse (primario) della persona?”, in *I Contratti*, 2013, p. 768 ss.

ZIVIZ, PATRIZIA, *I danni non patrimoniali*, Torino, Giappichelli, 2012

ZIVIZ, PATRIZIA, “Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso”, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2009, p. 110 ss.

## Jurisprudência

Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sentenze nn. 576, 579, 582, 583 e 584 dell’11 gennaio 2008, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sentenze nn. 26972-26975 dell’11 novembre 2008, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n.1540 dell’11 febbraio 1995, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 14390 dell’8 luglio 2005, n. 14390, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 16123 dell’8 luglio 2010, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 186 del 4 gennaio 2011, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 10527 del 13 maggio 2011, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17014 del 4 agosto 2011, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 9927 del 18 giugno 2012, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 13214 del 26 luglio 2012, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 17602 del 18 luglio 2013, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)



Corte di Cassazione, sentenza n. 18981 dell'8 agosto 2013, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 22100 del 26 settembre 2013, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 16133 del 15 luglio 2014, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Cassazione, sentenza n. 1126 del 22 gennaio 2015, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

Corte di Giustizia, sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain*, causa C-131/12, in [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

Corte di Giustizia, sentenza del 23 gennaio 2014, *Petillo*, causa C-371/12, in [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

Corte di Giustizia, sentenza del 9 giugno 2011, *Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio*, causa C-409/09, in [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

Corte di Giustizia, sentenza del 23 ottobre 2012, *Marques Almeida*, causa C-300/10, in [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia*, ricorso n. 77/07, del 7 gennaio 2014, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Giusti c. Italia*, ricorso n. 13175/2003, del 18 ottobre 2011, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Stefanescu c. Romania*, ricorso n. 11774/04, del 12 aprile 2011, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza e *Korolev c. Russia*, ricorso n. 25551/05, del 1° luglio 2010, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *Giorgi c. Italia*, ricorso n. 23563/07, del 6 marzo 2012, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)